

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PROV. PU.)

UFFICIO TRIBUTI

NUOVE TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla deliberazione n. 49, in data 19 APRILE 2015)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	19,50	17,50	(-10%)	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lettera c)	6,50	5,85	(-10%)	
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	13,50	12,20	(-10%)	
Passi carrabili (comma 3)				
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	=====	=====		
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	=====	=====		
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	=====	=====		
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	=====	=====		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del ...10.....% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	0,45	0,40	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,30	0,27	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	=====	=====		
	Oraria	=====	=====		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	0,50	0,45	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,30	0,27	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,30	0,27	(- 10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,30	0,27	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Per effetto del disposto di cui all'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993, alla fattispecie si applica, in deroga al disposto dell'art. 45, la tariffa forfetaria di cui al successivo punto 3.d)					
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera				
	Oraria	=====	=====		
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,45	0,40	(-10%)	
	Oraria	0,10	0,10		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,10	0,10		
	Oraria	0,10	0,10		

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) omissis

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50.% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del ...10.....% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua57,00..... Euro.*
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di11,50..... Euro.

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50.% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
CATEGORIE	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
I	5,70	7,40	8,50	11,40	8,50	11,10	12,80	17,00
II(-10%)	5,20	6,70	7,65	10,30	7,65	10,00	11,60	15,30
III								
IV								

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOZZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri	per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	EURO	EURO	
a) Centro abitato	34,00	6,90 (1^ CAT.)	
b) Zona limitrofa	=====	=====	
c) Sobborghi e zone periferiche	=====	=====	
d) Frazioni	5,70	1,15 (2^CAT.)	

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE	ANNOZZIONI
a) Centro abitato	11,50 (1^ CAT.)	
b) Zona limitrofa	=====	
c) Frazioni e sobborghi e zone periferiche	5,70 (2^ CAT.)	